



Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 11 della legge federale del 20 marzo 2009² sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF);

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

¹ È approvata la riduzione a 4810 milioni di franchi del credito complessivo di 5400 milioni di franchi stanziato mediante il decreto federale del 17 dicembre 2008⁴ concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto).

² Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno:

	Investimenti in mio. fr.
a. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LSIF	700
b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a	10
c. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LSIF	3730
d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c	20
e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	350
Totale	4810

¹ RS 101

² RS 742.140.2

³ FF 20XX ...

⁴ FF 2009 5015

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;
- b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.

Art. 3

¹ I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all'articolo 1 capoverso 1.

² Nel contempo i seguenti crediti d'impegno sono ridotti come segue:

- a. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 1999⁵ concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
- b. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 4 del decreto federale I dell'11 dicembre 2002⁶ concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁵ FF 2000 126

⁶ FF 2003 97